

FAX

N. 1/12 R. C.P.

Comunicazione di decreto
emesso
dal Collegio

nel ricorso per l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo
promosso da:

PERLES MERKUR ITALIA
S.r.l. in liquidazione

Ai Sigg. Procuratori:

1. Pubblico Ministero - Sede;
2. PERLES MERKUR ITALIA S.r.l. in liquidazione" in persona del liquidatore legale rappresentante Davorin Adler, dom. c/o avv. Petronio (fax 0481-535826);
- 3. dr. Claudio TOMBA Commissario Giudiziale, con studio in Gorizia. Via Alfieri n. 1 - fax 0481-1990222;
4. Ufficio Registro Imprese c/o C.C.I.A.A. di Gorizia - fax 0481-533176
5. Affissione.

Data e firma di ricevuta del destinatario se
la Comunicazione è fatta personalmente dal
Cancelliere:



TRIBUNALE DI GORIZIA
CANCELLERIA FALLIMENTI

In esecuzione del disposto degli artt. 134 e 136, 176 o 280 o 289 del Codice di Procedura Civile, si comunica che il Collegio, il giorno 3.5.2012 nella causa controindicata, ha pronunciato fuori d'udienza e successivamente depositato nel giorno 10.5.2012 in Cancelleria, il seguente

DECRETO:

V. allegato decreto

Dalla Cancelleria addì 10.5.2012



Il Cancelliere
(Gabriella STERGAR MAREGA)

ORIGINALE

T R I B U N A L E D I G O R I Z I A

Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di consiglio nelle
persone dei Magistrati:

| | | |
|-----------------|-----------|--------------|
| dott. Nicola | RUSSO | Presidente |
| dott.ssa Chiara | CAMPAGNER | Giudice |
| dott.ssa Micol | SABINO | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 1/12 R.C.P. avente a oggetto l'ammissione
alla procedura di concordato preventivo della società "Perles
Merkur Italia s.r.l. in liquidazione" con sede legale in Villesse
v. Aquileia 15/a in persona del liquidatore legale rappresentante
Davcrin Adler, promosso con la domanda di concordato dep. 14.1.12
e comunicata al Pubblico Ministero.

Si tratta di concordato con cessione della integralità dei beni
ai creditori sociali, che non prevede la suddivisione dei
creditori in classi.

Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti in
predeuzione (totale € 385.906,27), ossia: le spese della
procedura (intese quali i compensi degli organi); il compenso del
professionista attestatore ex art. 161 l.fall.; le spese per la
gestione della società durante la procedura; il compenso ai
professionisti per l'accesso alla procedura; oltre infine a un
fondo prudenziale di euro 196.000. E' inoltre previsto il
pagamento integrale dei creditori privilegiati (euro 90.488,96) e
quello non integrale (percentuale indicativa del 22,61%) dei
chirografari (22,61% di € 3.409.742,56). L'attivo da distribuire
deriva dal realizzo del credito nei confronti della controllante
e di una consociata, società di diritto sloveno attualmente in
concordato preventivo.

Va rilevato che sussistono i presupposti per l'accesso al concordato preventivo ossia la qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento del richiedente e lo stato di crisi dell'impresa, non revocabili in dubbio sulla base dei dati forniti; così come anche ricorrono i requisiti essenziali della domanda consistenti nella produzione delle relazioni ex art. 161 co. 2 lett. a) e b) R.D. 267/42 (peraltro va rilevato che nella proposta si allega che non risultano titolari di diritti reali o personali su beni in proprietà e possesso dell'istante) nonché nella allegazione della relazione del professionista attestatore ex art. 161 co. III l.fall. Inoltre la domanda è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art 152 l.fall. (doc.2).

Va sottolineato peraltro che il tribunale nella fase di ammissione alla procedura ricopre un potere di controllo di legittimità sostanziale volto a verificare, a tutela della corretta informazione dei creditori, la regolarità e la completezza della documentazione nonché la coerenza, logicità e congruenza della relazione del professionista, dovendosi escludere un sindacato di merito sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano. Ciò premesso va rilevata la idoneità nel caso de quo della relazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa cui è diretta in quanto analitica, motivata e puntualmente esplicativa delle previsioni contenute nel piano. Il professionista ha attestato la veridicità dei dati esposti nel ricorso e nella documentazione con lo stesso prodotta e ha dato atto che quanto rappresentato dalla società rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria in cui la stessa si trova, dando atto della fattibilità del piano concordatario sulla scorta della considerazione che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente.

Le spese che si presumono necessarie per la intera procedura di concordato preventivo sono state stimate nella proposta in euro 93575; si dispone in proposito il deposito in cancelleria della somma di € 46787,63 pari a una percentuale del 50% di tale importo.

P.Q.M.

- ammette "Perles Merkur Italia s.r.l. in liquidazione" con sede legale in Villesse v. Aquileia 15/a in persona del liquidatore legale rappresentante Davorin Adler - alla richiesta procedura di concordato preventivo;
 - delega alla procedura stessa la dott.ssa Micol Sabino;
 - nomina Commissario Giudiziale il dott. Claudio Tomba con studio in v. Alfieri 1 in Gorizia;
 - ordina la convocazione dei creditori innanzi al nominato G.D. per l'adunanza del 21.6.12 ore 9;
 - assegna al Commissario Giudiziale termine sino al 13.6.12 per la comunicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 171 L.F.;
 - fissa il termine parentorio di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto alla ricorrente, perché quest'ultima depositi presso la Cancelleria del Tribunale la somma di Euro € 46787,63 mediante versamento su libretto di deposito bancario intestato alla procedura ex art. 163 n. 4 L.F.
- Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 3.5.12.


Il giudice est.

dott.ssa Micol Sabino



Il Presidente

dott. Nicola Russo



Depositato nella Cancelleria del Tribunale
di Gorizia, oggi 10 MAG. 2012

IL CANCELLIERE
(Gabriella STERGAR MAREGA)